

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-5319 del 15/10/2018                                                                           |
| Oggetto                     | DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA ITALSUGHERO DEI F.LLI CORREGGI Srl DI MONTECCHIO EMILIA |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-5513 del 15/10/2018                                                                          |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                                       |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME                                                                                            |

Questo giorno quindici OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1390/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta  
**"ITALSUGHERO DEI F.LLI CORREGGI Srl" - Montecchio Emilia.**

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la D.G.R. n. 1795/2016 della Regione Emilia Romagna "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"ITALSUGHERO DEI F.LLI CORREGGI Srl"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Montecchio Emilia – Strada per Barco n.12** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per la **produzione e lavorazione dei turaccioli**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/92 del 05/01/2018 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 10/01/2018 e 18/09/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali espresso dal Comune di Montecchio con atto acquisito in data 22/01/2018 al prot.n. PGRE/2018/762 a seguito del parere formulato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Irete SpA, prot.n.RT000813-2018-P acquisito al prot.n.PGRE/2018/670 del 19/01/2018;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

**determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"ITALSUGHERO DEI F.LLI CORREGGI Srl"** ubicato nel Comune di **Montecchio Emilia – Strada per Barco n.12** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.                              |
| Acque                          | Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs 152/06 |
| Rumore                         | Comunicazione relativa all'impatto acustico                                                                                                        |

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot. n.33970/86/2009 del 9/6/2011;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

**-Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta **"ITALSUGHERO DEI F.LLI CORREGGI Srl"** è autorizzata a svolgere l'attività di **produzione e lavorazione dei turaccioli** nell'impianto ubicato in Comune di **Montecchio Emilia – Strada per Barco n.12** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

| Punto Emissione | Provenienza                                           | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti                                                                            | Concentrazione (mg/Nmc)          | NOTE |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| E1              | FILTRO SILOS 1 (GRANDE)                               | 40000           | 9           | 12           | Materiale Particellare                                                                | < 10                             |      |
| E2              | FILTRO SILOS 2 (PICCOLO)                              | 20000           | 9           | 12           | Materiale Particellare                                                                | < 10                             |      |
| E3              | TRASPORTO TAPPI DAL LAVAGGIO                          | 3500            | 6,5         | 18           | Materiale Particellare                                                                | < 10                             |      |
| E4              | CERNITA E RICAMBIO ARIA                               | 7200            | 3           | 8            | Materiale Particellare                                                                | < 10                             |      |
| E5a-E5b         | LAVAGGIO ASCIUGATURA ED                               | 10000 Cad.      | 9           | 8            | ---                                                                                   | ---                              |      |
| E6a-E6b         | LAVAGGIO ASCIUGATURA ED                               | 15000 Cad.      | 9           | 8            | ---                                                                                   | ---                              |      |
| E7              | TIMBRATURA                                            | 3000            | 7           | 8            | Materiale Particellare<br>Ossidi di Azoto<br>Ossidi di zolfo                          | < 5<br>< 350<br>< 35             | (*)  |
| E8              | TRATTAMENTO FINALE                                    | 4000            | 8           | 12           | Cicloesano                                                                            | < 200                            |      |
| E9÷E11          | TRASPORTO TURACCIOLI (PRIMO PIANO)                    | 3500 Cad.       | 2,5         | 8            | Materiale Particellare                                                                | < 10                             |      |
| E17             | TRASPORTO TURACCIOLI (PIANO TERRA)                    | 1000            | 9           | 8            | Materiale Particellare                                                                | < 10                             |      |
| E20             | TRASPORTO TURACCIOLI (PIANO TERRA)                    | 1000            | 9           | 8            | Materiale Particellare                                                                | < 10                             |      |
| E24             | CALDAIE 1-2 ALIMENTATE A BIOMASSA da 871 Kw e 1743 Kw | 14000           | 15          | 18           | Materiale Particellare<br>Monossido di carbonio<br>Ossidi di Azoto<br>Ossidi di zolfo | < 100<br>< 350<br>< 500<br>< 200 | (**) |

| Punto Emissione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provenienza                        | Portata (Nmc/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------|------|
| E25                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CALDAIA 1 ALIMENTATA A GASOLIO     | EMISSIONE ELIMINATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |            |                         |      |
| E26                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CALDAIA 2 ALIMENTATA A GASOLIO     | EMISSIONE ELIMINATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |            |                         |      |
| E27                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAPPA DA LABORATORIO               | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9           | 8            | ----       | ----                    |      |
| E28                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N.1 CALDAIA A METANO DA 200 KW     | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |            |                         |      |
| E29-E30                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N.2 CALDAIA A METANO DA 50 KW CAD. | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |             |              |            |                         |      |
| (*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.<br>I limiti di emissione per il parametro <b>materiale particellare e ossidi di zolfo</b> si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale. |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |            |                         |      |
| (**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari all'11%.                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |            |                         |      |

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, del cicloesano, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione E24 che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) Entro **30 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione (E24) previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

4) Per tutto quanto non espressamente citato, valgono inoltre tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 parte V, in particolare dall'allegato X nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, il punto 2.2 "Modalità di combustione".

5) Il **consumo giornaliero** consentito di cicloesano è fissato in quantità minore o uguale a **31 Kg**.

6) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti per il lavaggio è fissato in quantità minore o uguale a **110 Kg**.

7) Le ore di funzionamento degli impianti, i **consumi giornalieri o settimanali o mensili** di cicloesano e prodotti per il lavaggio utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito

registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

8) La Ditta è tenuta ad annotare nel registro degli autocontrolli la frequenza di sostituzione dei carboni attivi dell'impianto a servizio dell'emissione E8;

9) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 - 2 - 3 - 4 - 7 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) 8 - 9 - 10 - 11 - 17 - 20 - 24.

10) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisite agli atti rispettivamente in data 10/01/2018 e 18/09/2018;

12) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

14) Per la verifiche di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

**a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

**b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

**c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06**

Dalla documentazione allegata all'istanza, si riferisce quanto segue:

- lo scarico oggetto del presente allegato, denominato in planimetria con la sigla S1 è costituito dalle acque reflue industriali generate dal lavaggio del sughero e delle attrezzature e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento;
- le acque reflue industriali generate dalle operazioni di lavaggio, prima di essere scaricate nella pubblica fognatura, vengono pretrattate attraverso il passaggio in 4 successive vasche di decantazione, denominate in planimetria con le sigle 1 (da 3.000 l), 2a (da 8.000 l), 2b (da 8.000 l) e 3 (da 80.000 l). Da quest'ultima vasca 3 il refluo viene immesso in pubblica fognatura tramite impianto di pompaggio;
- a valle delle vasche di trattamento è presente un punto di prelievo, identificato con la sigla P in planimetria;
- le acque reflue domestiche, prodotte dai servizi igienici, vengono convogliate allo scarico S1, previo trattamento in fossa Imhoff, a valle delle vasche di trattamento sopra citate;
- l'acqua utilizzata per le attività industriali proviene esclusivamente da pozzo, con un prelievo annuale di circa 20.000 m<sup>3</sup>, ed è presente uno strumento di misurazione;
- è presente uno scarico in canale irriguo costituito da acque meteoriche raccolte da apposite griglie, non oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

### **Prescrizioni**

- 1) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 20.000 m<sup>3</sup>.
- 2) I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura devono rispettare i limiti di Tab. 3 All. 5 del D.Lgs 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga ai valori:

| <b>Parametro</b>      | <b>Valore (mg/l)</b> |
|-----------------------|----------------------|
| Solidi sospesi totali | 1000                 |
| BOD                   | 500                  |
| COD                   | 1000                 |
| Fosforo               | 40                   |
| Tensioattivi totali   | 30                   |

- 3) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Tale pozzetto dovrà essere posizionato all'esterno dell'area recintata dello stabilimento e mantenuto sempre accessibile al personale del Gestore addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di fognatura e depurazione.
- 4) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dall'art.14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori

- differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 5) I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
  - 6) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art.16 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.
  - 7) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura.
  - 8) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
  - 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
  - 10) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
  - 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.
  - 12) Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

Dal monitoraggio acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l’attività svolta dall’Azienda in oggetto è compatibile con i limiti di zona assoluti di immissione, di emissione e differenziali.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l’attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**